

**AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**  
**PER IL RICORSO AVANTI AL TRIBUNALE DEL LAVORO MODENA**  
**RG 1034/2021**

promosso dal prof. **Lorenzo Venturoli**

**contro**

- **Ministero dell'Istruzione dell'Università e delle Ricerche**, in persona del Ministro in carica p.t.;
- **Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna**, in persona del legale rappresentante p.t.;
- **Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio VIII- Ambito Territoriale di Modena** in persona del legale rappresentante p.t.;

\*\*\*

**in punto**

- all'accertamento del diritto del prof. Lorenzo Venturoli, in virtù del suo precedente inserimento nelle graduatorie di terza fascia e di istituto nella provincia di Modena, e avendo conseguito il titolo valido per l'accesso in data antecedente all'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016 n°19 così come da Art. 5 del D.M. n. 259 del 9.5.2017, a che i titoli specificati in atti, siano considerati/valutati come necessari e sufficienti per l'insegnamento per la classe di concorso A030 (musica nella scuola secondaria di I grado), con il conseguente diritto ad essere inserito nelle relative graduatorie per l'accesso al servizio
- alla declaratoria di illegittimità, del provvedimento di esclusione del prof. Lorenzo Venturoli, disposto dall'I.C. Ferrari Maranello in data 23 luglio 2021 e notificato in data 27 luglio 2021, dalla classe di concorso A030, per l'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze temporanee (GPS) relativamente agli aa.ss. 2020/2021 – 2021/2022; nonché del provvedimento di recepimento dell'esclusione del prof. Lorenzo Venturoli, da parte dell'USR Ufficio VIII dell'Ambito Territoriale di Modena, dalle classi di concorso A030 per l'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze temporanee (GPS) relativamente agli aa.ss. 2020/2021 – 2021/2022;
- alla disapplicazione di ogni atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso ai provvedimenti di esclusione impugnati, ivi compresa l'O.M. 60/2020 nella parte in cui prevede, secondo l'interpretazione dell'amministrazione, la necessità del diploma superiore di II grado, congiunto al diploma di Conservatorio, per l'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze temporanee (GPS) relativamente agli aa.ss. 2020/2021 – 2021/2022, per coloro già inseriti nella precedente graduatoria.
- con il conseguente accertamento del diritto del ricorrente ad essere inserito nelle graduatorie di cui è causa per la classe di concorso A030 per gli aa.ss. 2020/2021 – 2021/2022

\* \* \*

**Per l'accoglimento**

per i motivi di cui al ricorso allegato al presente avviso di pubblicazione delle seguenti conclusioni

**in via cautelare e di urgenza**

visto l'art. 669 sexies cpc, ed assunte ove occorra sommarie informazioni,

- con decreto inaudita altera parte, e fissazione d'udienza per la conferma con ordinanza del provvedimento, ovvero
- con ordinanza, previa convocazione delle parti in apposita udienza, ex art. 700 cpc,

### **ritenuta**

anche solo in via sommaria, la fondatezza del ricorso e la sussistenza di un grave ed attuale pregiudizio a carico del ricorrente per i motivi di cui in atti,

### **voglia**

**a) ordinare alle amministrazioni resistenti, per quanto di rispettiva competenza a:**

inserire nuovamente e senza ritardo, se del caso con riserva, nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze temporanee (GPS) relativamente agli aa.ss. 2020/2021 – 2021/2022 per la classe di concorso A030, al fine di consentirgli di poter concorrere alla assegnazione delle cattedre temporaneamente disponibili, nonché al fine del riesame dei propri titoli ai fini della permanenza in dette graduatorie

**b) in ogni caso emettere i provvedimenti che appariranno più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione del giudizio di merito.**

### **nel merito**

Voglia, fissata con decreto l'udienza di discussione e comparizione delle parti, concedendo il rituale termine per la notifica alle parti resistenti, accogliere le seguenti

### **conclusioni**

per i motivi tutti di cui in atti, e previa disapplicazione degli atti e provvedimenti assunti dalle Amministrazioni resistenti come specificati in ricorso:

**I) Accertare e dichiarare il diritto del prof. Lorenzo Venturoli, a che il titolo abilitante posseduto (diploma di conservatorio conseguito il 20 settembre 1990), costituisca a tutti gli effetti titolo utile, e comunque necessario e sufficiente, per l'insegnamento per la classe di concorso A030 (musica nella scuola secondaria di I grado), con il conseguente suo diritto ad essere inserito, in via definitiva, nelle relative graduatorie per l'accesso al servizio**

**II) Accertare e dichiarare l'illegittimità della intervenuta esclusione del ricorrente dalle graduatorie di cui è causa per la classe di concorso A030, e quindi il suo conseguente diritto all'inserimento nella medesima graduatoria, con tutti gli effetti conseguenti, ivi compresi quelli economici e di riconoscimento del punteggio per il servizio prestato**

**III) conseguentemente condannare e/o ordinare, alle Amministrazioni resistenti e per quanto di rispettiva competenza, ad adottare tutte le determinazioni necessarie per l'inserimento riconoscimento definitivo dei servizi pre ruolo sul sostegno ai fini della partecipazione alle operazioni di mobilità per il trasferimento su posto comune.**

**IV) In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.**

Bologna, 6 dicembre 2021

Avv. Claudio Moscati